

CITTA' DI VIBO VALENTIA

Declarata immediatamente esecutiva

ORIGINALE

Prot. N. 48613 del 18 NOV. 2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **220** del registro

OGGETTO: Modifica "Regolamento di Organizzazione dell'Ufficio di Avvocatura del Comune di Vibo Valentia e della Rappresentanza e Difesa in Giudizio dell'Amministrazione Comunale" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 29.11.2007.

T.F.

L'anno Duemilanove il giorno 22 del mese di ottobre alle ore 13,40 con il prosieguo, in Vibo Valentia, nel Palazzo Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i seguenti Signori:

<input type="checkbox"/> Francesco Sammarco	Sindaco – Presidente
<input type="checkbox"/> Carmelo Aiello	Assessore
<input type="checkbox"/> Pasquale Barbuto	“
<input type="checkbox"/> Giovanni Colace	“
<input type="checkbox"/> Pasquale Contartese	“
<input type="checkbox"/> Gabriele Fusca	“
<input type="checkbox"/> Antonio Iannello	“
<input type="checkbox"/> Vincenzo Insardà	“
[a] Giuseppe Mirabello	“
<input type="checkbox"/> Gaetano Pacienza	“
<input type="checkbox"/> Vincenzo Romeo	“

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, Cesare Curatola.

Presiede la seduta il Sindaco Francesco Sammarco, il quale pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

IL DIRIGENTE SETTORE 1

Premesso:

che con deliberazione n. 316 del 29.11.2007 la Giunta Comunale in accoglimento della proposta formulata dal sottoscritto Dirigente, ha istituito l'Ufficio di Avvocatura del Comune, approvando il Regolamento recante le norme disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di Avvocatura Comunale;

che a seguito di un approfondimento della materia oggetto del regolamento, sono emerse alcune problematiche relative al funzionamento dell'Ufficio istituito ed alla sua organizzazione;

che in particolare si è potuto constatare che:

all'art. 1 veniva prevista l'istituzione dell'Ufficio di Avvocatura, presso il Settore 1, non garantendo così l'autonomia professionale dell'avvocato comunale che è un requisito essenziale per l'attività da svolgere per conto degli enti;

all'art. 3 veniva prevista l'assegnazione a favore dell'Ufficio di Avvocatura di una procura generale alle liti, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale che ritiene necessaria l'esistenza di una procura speciale relativa al singolo giudizio, pena la dichiarazione di nullità della costituzione in giudizio: (confr. in tal senso Cass. Sez. I^a, 9 luglio 1996 n. 6241; Cass. Sez. I^a 12 luglio 1996 n. 6340);

che all'art. 6 veniva riconosciuta in via esclusiva all'Ufficio di Avvocatura, la facoltà di ricorrere al libero foro in particolari situazioni, facoltà che è invece del Sindaco su segnalazione dell'Ufficio di Avvocatura;

che, infine all'art. 7 venivano previsti dei compensi a favore dei professionisti titolari dell'Ufficio di Avvocatura risultati non vantaggiosi per l'Ente;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere alla modifica degli artt. 1 -2 -3 -6 - 7 e 8 del Regolamento in questione nel senso che:

L'art. 1 intitolato "Istituzione" viene sostituito dal seguente : "E' istituito l'Ufficio di Avvocatura del Comune.

Detto ufficio deve essere strutturato in modo che sia garantita la sua autonomia rispetto all'apparato amministrativo del Comune - L'avvocato comunale risponde direttamente ed unicamente al Sindaco dell'espletamento delle sue funzioni".

L'art. 2 intitolato "Composizione" viene sostituito dal seguente: "L'Ufficio di Avvocatura viene costituito da Avvocati iscritti per conto dell'Ente nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati Patrocinanti le Pubbliche Amministrazioni, nonché da personale amministrativo di supporto già in servizio nel Settore 1 e gestito dal Dirigente dello stesso Settore";

L'art. 3 intitolato "Compiti" viene sostituito dal seguente: "Il Sindaco rappresenta in giudizio l'Amministrazione e, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, all'Ufficio Avvocatura è assegnata di volta in volta una procura speciale alle liti, usando le formule di rito, per l'assunzione del patrocinio legale del Comune di Vibo Valentia affinché lo rappresenti e difenda nelle cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale, ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e proce-

dimento, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili, penali (per la costituzione di parte civile dell'Ente) ed amministrative, nonché dinanzi a Collegi Arbitrali.

All'Ufficio di Avvocatura spetta, quindi, la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione in tutte le cause sia attive che passive, come sopra assegnate.

L'Avvocatura, ai sensi dell'art. 84 c.p.c. compie e riceve nell'interesse del Comune tutti gli atti del processo.

L'Ufficio di Avvocatura riceve tutti gli atti notificati all'Amministrazione ed al suo legale rappresentante.

Per tutti gli atti notificati a persone diverse dal legale rappresentante l'Ufficio di Avvocatura non è autorizzato alla ricezione".

L'art. 6 intitolato "Avvocati del Libero Foro" viene sostituito dal seguente: "E' facoltà del Sindaco, a seguito di formale segnalazione dell'Ufficio Avvocatura tramite il Dirigente Settore 1 in merito alla necessità di specifica abilitazione professionale o alla particolare complessità della controversia o ad un eccessivo carico di lavoro che rende difficoltoso seguire l'andamento della pratica da parte dell'Ufficio o ad altra situazione eccezionale congruamente motivata, conferire, su conforme deliberazione di Giunta, l'attribuzione di un mandato congiunto con uno o più legali esterni, o di affidare in via esclusiva il mandato ad litem ad uno o più legali del libero foro.

Nei casi di cui al precedente comma l'Ufficio di Avvocatura ha il compito di seguire l'evolversi dei contenziosi, collaborando con i legali esterni e vigilando sulla corretta gestione delle vertenze.

L'Ufficio di Avvocatura, può sempre proporre al Dirigente Settore 1 di nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti all'Amministrazione che esterni ad essa e sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale".

L'Art. 7 intitolato "compensi" viene sostituito dal seguente: "In caso di sentenza favorevole all'Ente spettano ai professionisti legali componenti l'Ufficio di Avvocatura soltanto i compensi di natura professionale previsti dal R.D. 27 novembre 1933 n. 1578 in misura corrispondente agli importi liquidati dall'Autorità Giudiziaria e riscossi dall'Ente a seguito di condanna della parte avversa.

Ai professionisti legali componenti l'Uffici di Avvocatura non spettano compensi nel caso di compensazione totale o parziale delle spese di giudizio.

In caso di incarico congiunto con professionisti esterni gli importi di cui al comma 1 sono ridotti della metà. Non viene considerato incarico la mera domiciliazione".

L'art. 8 intitolato Modalità di corresponsione dei compensi viene sostituito dal seguente: "All'Avvocato e/o agli Avvocati designato/i per l'Ufficio Avvocatura, incaricati/i del patrocinio del Comune in sede giudiziale, iscritti per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati Patrocinanti le Pubbliche Amministrazioni, spettano, quindi, oltre alla retribuzione salariale, i compensi professionali sopra descritti:

I compensi sono liquidati annualmente a favore dei dipendenti Avvocati dell'Ufficio di Avvocatura dal Dirigente Settore 1 con propria determinazione, in misura degli importi riscossi".

Tutto ciò premesso PROPONE

di modificare il Regolamento di organizzazione dell'Ufficio di Avvocatura del Comune di Vibo Valentia e della Rappresentanza e Difesa in Giudizio dell'Amministrazione Comunale approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 29.11.2007 nel modo specificato in premessa.

Il Dirigente Settore 1
dott.ssa Adriana Teti

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta formulata dal Dirigente del settore 1;

Sentita la relazione dell'Assessore al ramo;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 espresso dal Dirigente Settore 1;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 espresso dal Dirigente Settore 4, dal quale si evince che il presente atto non comporta spese;

Visto il D.lgs n° 267 del 18.8.2000 (T.U. EE.LL.)

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge;

DELIBERA

Approvare la proposta formulata dal Dirigente Settore 1 e, per l'effetto:

- 1) modificare il Regolamento di organizzazione dell'Ufficio di Avvocatura del Comune di Vibo Valentia e della Rappresentanza e Difesa in Giudizio dell'Amministrazione Comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 29.11.2007 nel modo specificato in premessa.

La Giunta Comunale inoltre, con separata votazione, all'unanimità dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Parere di regolarità tecnica

La sottoscritta dott.ssa Adriana Teti in qualità di Dirigente del Settore Affari Generali ai sensi dell'art. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000, dell'art. 21 Regolamento Uffici e Servizi esprime **parere favorevole** in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Dirigente
dott.ssa Adriana Teti

Parere di regolarità contabile

La sottoscritta dott.ssa Teresa Giuliani in qualità di Dirigente del Settore 4 ai sensi dell'art. 49 e 153 del D.lgs. 267/2000, dell'art. 21 Regolamento Uffici e Servizi e dell'art. 105 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente esprime **parere favorevole** in merito alla regolarità contabile del presente atto, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.

Il Dirigente
dott.ssa Teresa Giuliani

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta formulata dal Dirigente del settore 1;

Sentita la relazione dell'Assessore al ramo;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 espresso dal Dirigente Settore 1;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 espresso dal Dirigente Settore 4, dal quale si evince che il presente atto non comporta spese;

Visto il D.lgs n° 267 del 18.8.2000 (T.U. EE.LL.)

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge;

DELIBERA

Approvare la proposta formulata dal Dirigente Settore 1 e, per l'effetto:

- 1) modificare il Regolamento di organizzazione dell'Ufficio di Avvocatura del Comune di Vibo Valentia e della Rappresentanza e Difesa in Giudizio dell'Amministrazione Comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 29.11.2007 nel modo specificato in premessa.

La Giunta Comunale inoltre, con separata votazione, all'unanimità dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Parere di regolarità tecnica

La sottoscritta dott.ssa Adriana Teti in qualità di Dirigente del Settore Affari Generali ai sensi dell'art. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000, dell'art. 21 Regolamento Uffici e Servizi esprime **parere favorevole** in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Dirigente
dott.ssa Adriana Teti

Parere di regolarità contabile


La sottoscritta dott.ssa Teresa Giuliani in qualità di Dirigente del Settore 4 ai sensi dell'art. 49 e 153 del D.lgs. 267/2000, dell'art. 21 Regolamento Uffici e Servizi e dell'art. 105 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente esprime **parere favorevole** in merito alla regolarità contabile del presente atto, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.

Il Dirigente
dott.ssa Teresa Giuliani

Del che è verbale


Il Sindaco Presidente

F. Saracino



Il Segretario Generale

C. Curatola



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale del Comune che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno **18 NOV. 2009** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

18 NOV. 2009

Il Messo Notificatore



Il V Segretario Generale

